

**ALLEGATO C**

**AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DELLA  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
2021-2023**

**SEZIONE RELATIVA ALLA TRASPARENZA**

## **Sommario**

### **Sezione Trasparenza**

<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>Organizzazione e funzioni della Provincia di Ascoli Piceno...6</b>	<b>6</b>
<b>Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.....7</b>	<b>7</b>
<b>Processo di attuazione della sezione trasparenza: i soggetti...8</b>	<b>8</b>
<b>Misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....10</b>	<b>10</b>
<b>Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.....10</b>	<b>10</b>
<b>Legenda.....</b>	<b>12</b>

## SEZIONE TRASPARENZA

### PREMESSA

Sulla base della delega disposta dall'art.1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stata organicamente riordinata con l'adozione del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 il quale, all'art.1, riconosce la trasparenza come un principio generale dell'ordinamento, definendola come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Oggi la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (parere 24 febbraio 2016, n.515, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi sullo schema di decreto n.9772016) laddove ha ritenuto che *«la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa»*

La trasparenza costituisce, inoltre, una componente del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.m), della Costituzione ed in particolare, *“nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.”*

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i

contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

Rispetto all'accessibilità ai dati e alle informazioni consentita dai principi e dalle regole in materia di trasparenza, va poi chiarito che si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.). L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'*open government* di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la piena accessibilità, mediante pubblicazione in una sezione del sito web istituzionale denominata "amministrazione trasparente", ad un'ampia serie di dati e informazioni concernenti la pubblica amministrazione e i suoi organi, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Con il d.lgs. n. 97 del 26 maggio 2016 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", sono stati apportati numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio caratterizzante l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini, ridefinendosi anche l'oggetto del c.d. "decreto trasparenza" come attinente alla disciplina della "libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione" (art.2, comma 1 d.lgs.33/2013)

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. n. 33/2013 si registra quella della piena

integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'ANAC sul PNA 2016.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno (e quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, entro il 31 marzo 2021 per effetto del Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020) un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza (co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016). Inoltre nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Come evidenziato anche nel paragrafo 2. delle *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* (approvate dall'ANAC con delibera n.1310 del 28 dicembre 2016), sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013), costituiscono contenuto necessario del PTPCT.

Il principio di trasparenza è quindi strettamente connesso al concetto di *performance*, inteso come "miglioramento continuo" dei servizi pubblici resi alla cittadinanza.

Le amministrazioni devono dichiarare e rendere noti con ogni mezzo i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare le modalità attraverso le quali quegli stessi obiettivi vengono raggiunti e le relative risorse impiegate. La pubblicizzazione dei dati relativi alla *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. In tal senso, come prevede l'art.10, comma 3 del d.lgs.33/2013, *"la promozione di maggiori livelli di*

*trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”.*

Nella predisposizione e nell’aggiornamento della presente sezione trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, si è preso a riferimento il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera n.1064 del 13 novembre 2019, il quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri PTPCT.

## ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Parallelamente, sempre in attuazione della L.56/2014, sono state avviate le procedure per il riordino delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle nuove province con la conseguente riallocazione a regioni e comuni di parte delle funzioni prima esercitate dalle province con il relativo personale. Tale processo di riallocazione si è attuato nella regione Marche ai sensi della L.R. 3 aprile 2015, n.13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province”* che, nell’individuare le funzioni provinciali non fondamentali trasferite alla regione, fissava al 31 dicembre 2015 la data di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della regione a conclusione del correlato trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie: data poi rideterminata nel 31 marzo 2016 ai sensi dell’art. 17, comma 1, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28.

Dal 31 marzo 2016 - a seguito delle deliberazioni n. 302 e n.303 adottate in pari data dalla giunta regionale, con le quali si è disposto il trasferimento alla regione Marche delle risorse umane e strumentali correlate alle funzioni trasferite alla Regione - la provincia, ai sensi delle previsioni normative di cui alla L.R.13/2015, non ha più la titolarità delle funzioni non fondamentali, come individuate dall’allegato A) alla medesima legge regionale.

Nel frattempo la Provincia di Ascoli Piceno, in base alla legge di stabilità 2015 (n.190 del 21 dicembre 2014), ha comunque provveduto a ridurre il costo della propria dotazione organica, commisurata all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura pari al 50%.

All’esito del processo di riordino funzionale l’amministrazione provinciale ha revisionato la struttura organizzativa dell’ente in relazione all’esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale, ai sensi dell’art.1, comma 85 della legge 56/2014.

Il quadro ricognitorio delle funzioni attualmente conferite alla provincia di Ascoli

Piceno, anche in base alla legislazione regionale, analiticamente dettagliato secondo l'articolazione delle tipologie dei procedimenti amministrativi è accessibile in forma tabellare, nella relativa sezione del sito web denominata "[amministrazione trasparente](#)". Anche l'articolazione organizzativa degli uffici dell'amministrazione provinciale e il relativo funzionigramma sono visionabili nella specifica sezione di "[Amministrazione trasparente](#)", in conformità alla adottata e aggiornata revisione organizzativa.

## GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Come evidenziato anche nel paragrafo 2. delle *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* (approvate dall'ANAC con delibera n.1310 del 28 dicembre 2016), e come successivamente ribadito nel paragrafo 4.3 della delibera n.1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici, da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza (co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016), al punto che, in loro assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Piano triennale, per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014.

In tale prospettiva l'attuazione delle azioni ed iniziative previste nel PTPCT della Provincia di Ascoli Piceno dovrà tradursi in obiettivi strategici delle strutture interessate e/o in obiettivi individuali dei dirigenti responsabili.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza, anche in relazione all'attuazione delle novità introdotte nel d.lgs. n.33/2013 dal d.lgs. n.97/2016, costituisce obiettivo strategico per tutte le strutture della provincia, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- soddisfacente grado di adeguamento (in termini di completezza, aggiornamento e apertura del formato dei dati pubblicati) agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.33/2013, secondo le indicazioni operative dell'ANAC e secondo i termini stabiliti nell'allegato C1) al presente piano contenente le azioni da realizzare nel triennio 2021-2023 per l'adempimento, nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.33/2013;

- attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico c.d. generalizzato, introdotte nel d.lgs. n.33/2016 dal d.lgs. n.97/2016, attraverso l'adozione di appropriate misure organizzative e gestionali, secondo un modello coerente, per facilitare, da un lato, l'amministrazione nel fornire risposte rapide ed esaustive alle istanze di accesso e, dall'altro, consentendole di orientare i cittadini all'utilizzo più appropriato ed agevole dello strumento conoscitivo rappresentato dal diritto di accesso civico;
- realizzazione di idonee azioni formative rivolte ai dipendenti dell'ente per sviluppare e diffondere la "cultura della prevenzione della corruzione" così come della "trasparenza": il che costituisce un obiettivo ed al contempo uno strumento necessario per elevare i livelli di professionalità dei pubblici dipendenti e trasformare eventuali comportamenti improntati alla c.d. "logica dell'adempimento", in comportamenti ispirati ai valori dell'etica e dell'integrità che contribuiscano anche al miglioramento della gestione amministrativa;
- monitoraggio della tempistica dei procedimenti amministrativi di maggior impatto per i cittadini e per le imprese.

## PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA SEZIONE TRASPARENZA: I SOGGETTI

All'attuazione della sezione trasparenza del presente PTPCT concorrono i seguenti soggetti:

### **A) Dirigenti e Funzionari responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.**

I singoli dirigenti sono primariamente responsabili dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti dal d.lgs.33/2013, così come analiticamente indicati e articolati per Servizio, con le relative azioni da realizzare, nell'allegato C1 al presente programma. In tale allegato sono ora individuati specificatamente, per ogni obbligo di pubblicazione, anche gli Uffici ed i nominativi dei funzionari responsabili della trasmissione dei dati intesi quali Uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati e gli Uffici e i funzionari a cui spetta la pubblicazione, restando inteso che in ogni caso la responsabilità della pubblicazione è da imputare primariamente al Dirigente che dunque, attraverso l'individuazione di queste figure di ulteriori responsabili, non può comunque dismettere la propria responsabilità in materia, ma solo condividerla.

In particolare i dirigenti, gli uffici e i funzionari individuati negli allegati citati, sono responsabili del reperimento, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati secondo gli standard di completezza, aggiornamento e apertura del formato di cui all'allegato 2) della

delibera CIVIT 50/2013; essi sono altresì responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), specie qualora l'attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione.

Le aree di competenza degli Uffici e dei funzionari che condividono con i dirigenti, ad un livello secondario, la responsabilità della trasmissione e pubblicazione dei dati, sono individuate in base all'articolazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato C1) al presente programma.

In particolare i compiti dei predetti Uffici e/o funzionari sono i seguenti:

- i. individuare, selezionare, aggiornare, trasmettere e “caricare” tempestivamente i dati, i documenti e le informazioni necessarie nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nelle sezioni e sottosezioni assegnate per adempiere a quanto previsto dal decreto 33/2013 e dalla sezione trasparenza del presente Piano;
- ii. partecipare alle attività formative e di aggiornamento programmate, nonché alle riunioni indette dal responsabile della trasparenza, quando specificamente richiesto in base all'argomento trattato e rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni e aggiornamenti provenienti dal medesimo responsabile o dal responsabile della prevenzione della corruzione;
- iii. segnalare al Dirigente di riferimento e al responsabile della trasparenza, ogni anomalia e proporre eventuali miglioramenti relativamente alla materia di loro competenza.

I Dirigenti vigilano direttamente, o per il tramite dei titolari di P.O. delegati, sull'operato degli **Uffici dei Funzionari responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati**, e sono comunque direttamente responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza. Va infatti ribadito che, pur potendo i singoli dirigenti avvalersi, per le incombenze suddette, dei funzionari delle proprie strutture, tuttavia il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati gravadirettamente sui medesimi dirigenti, costituendo, ai sensi dell'art.46 del d.lgs.33/2013, elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed essendo comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

## **B) Il Responsabile per la trasparenza**

il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a controlla l'attuazione della sezione trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione e l'adempimento da parte dei dirigenti, e degli **Uffici e Funzionari responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati**, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando all'organo di indirizzo politico, al responsabile della prevenzione della corruzione, al nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi più gravi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b supporta e fornisce indicazioni ai dirigenti e agli **Uffici e Funzionari responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati**, al fine del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra;
- c provvede all'aggiornamento della sezione trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- d controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico non generalizzato sulla base di quanto stabilito dall'art.5 del d.lgs 33/2013;

## MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Alla luce del completato processo di riassetto organizzativo dell'Ente, è stato integralmente revisionato il precedente *sistema* dei referenti per la trasparenza e di imputazione degli obblighi di pubblicazione ai singoli dirigenti e alle rispettive strutture di riferimento, individuando analiticamente come risulta nel già citato allegato C1) al presente piano, per ognuna delle strutture dirigenziali, più uffici e funzionari responsabili, assieme ai dirigenti, della trasmissione e pubblicazione di tutte le tipologie di dati previsti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

## MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti dell'Ente che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza e allo svolgimento dei compiti demandati agli Uffici e Funzionari responsabili della

trasmissione e della pubblicazione dei dati indicati nell' allegato C1) al presente programma. All'interno dell'amministrazione il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione delle previsioni della sezione trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione sono svolti dal Responsabile della trasparenza nonché dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dall'organismo Indipendente di Valutazione.

- a) Il monitoraggio è svolto dal Responsabile della trasparenza con cadenza annuale in riferimento alla verifica del Nucleo di valutazione e prevede:
- la compilazione, da parte dei dirigenti dei servizi responsabili di schede riepilogative sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato C1) al presente programma, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto;
  - la raccolta e l'esame delle suddette schede riepilogative da parte del Responsabile della trasparenza;
  - la redazione di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione;
  - la trasmissione del prospetto riepilogativo al nucleo di valutazione che lo utilizza per la sua attività di verifica e per l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

b) Audit e Vigilanza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

La normativa (art.44 del d.lgs.33/2013) attribuisce agli OIV (organismi indipendenti di valutazione) importanti compiti in materia di verifica e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione di riferimento, culminanti nella funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità da svolgere secondo le modalità previste dall' ANAC).

A tal fine l'O.I.V. svolge nel corso dell'anno un'attività di *audit*, sul processo di elaborazione e attuazione della sezione trasparenza del piano nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'amministrazione. I risultati delle verifiche sono trasmessi anche agli organi politico- amministrativi dell'amministrazione, che è opportuno ne tengano conto al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l'elaborazione dei contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

L'O.I.V. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia

individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

## LEGENDA

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

L'allegato C1 sotto riportato è stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'Autorità.

L'allegato C1 è composto da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: riferimento normativo;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

### Nota ai dati della Colonna F:

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di «*Amministrazione trasparente*» può avvenire «*tempestivamente*», oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere «*tempestivo*». Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di «*rendere oggettivo*» il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 15 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.